

Regime forfetario: le novità introdotte a partire dal 2025

Innalzamento della soglia per un eventuale reddito di lavoro dipendente o pensione

La platea dei possibili beneficiari del regime forfetario si allarga, includendo anche dipendenti e pensionati con redditi da lavoro o pensione fino a 35.000 euro, anziché i precedenti 30.000 euro.

La Legge di bilancio 205 (legge 207/2024) innalza infatti la soglia della causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-ter della legge 190/2014 (Legge istitutiva del regime forfetario). Tale causa di esclusione preclude l'applicazione del regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 Euro.

Con riferimento al solo anno 2025, tale soglia è elevata ad Euro 35.000.

In seguito alla modifica normativa, i soggetti che nel 2024 hanno percepito redditi di pensione o di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro, potranno adottare o continuare ad applicare il regime forfetario nell'anno 2025.

L'intervento normativo ha quindi l'effetto di estendere l'applicazione del regime forfetario per l'anno 2025 ai soggetti che nel 2024 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il nuovo limite di 35.000 euro.

La misura è applicabile per il solo anno 2025. Di conseguenza, in assenza di modifiche legislative, ai fini dell'applicabilità del regime forfetario per l'anno 2026 e successivi la soglia tornerà a 30.000 euro.

Restano invariate le altre regole per il funzionamento di questa causa ostativa. Pertanto, coloro che nel 2024 hanno cessato il lavoro dipendente non devono preoccuparsi di verificare la soglia (né quella dei 30.000 euro, né quella dei 35.000 euro).

Devono invece preoccuparsi di verificare la soglia coloro che hanno cessato il lavoro dipendente nel 2024 per iniziarne un altro e coloro che hanno cessato il lavoro dipendente e hanno conseguito un reddito di pensione.

Ammissione del contratto misto per i professionisti in regime forfetario

L'art. 17 della Legge 203/2024, che interviene in materia di lavoro, apporta una modifica al regime forfetario ammettendo la forma del "contratto misto", ossia la presenza sia del lavoro dipendente sia del lavoro autonomo con lo stesso datore di lavoro. La norma non è tuttavia di facile applicazione.

Secondo l'art. 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 190/2014 (legge istitutiva del Regime Forfetario) non possono avvalersi del regime agevolato "le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro".

L'art. 17 della Legge 203/2024 non ha modificato tale previsione normativa, ma interviene in materia asserendo che la clausola ostantiva non si applica nel caso di "contratti misti" di lavoro.

Nello specifico, tale clausola non trova applicazione per le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale e indeterminato con un datore di lavoro nei confronti del quale esercitano prevalentemente anche l'attività professionale. Affinchè tale clausola non trovi applicazione è necessario che:

- Il datore di lavoro abbia più di 250 dipendenti, da calcolarsi alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato ed il contratto di lavoro autonomo d'opera professionale;
- Il contratto di lavoro dipendente deve prevedere un orario compreso tra il 40% ed il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- Il contratto di lavoro autonomo deve essere stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato e certificato dalle commissioni di cui all'art. 76 del DLgs. 276/2003 e non deve determinare, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto ed alle modalità di prestazione.

I lavoratori autonomi sono inoltre tenuti ad eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Riduzione della contribuzione per i nuovi iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti

La legge di bilancio prevede anche un'agevolazione in materia contributiva. I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta alla gestione Inps artigiani o commercianti e che percepiscono redditi d'impresa, posso richiedere una riduzione contributiva del 50%.

La riduzione contributiva, valida per 36 mesi, è applicabile anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquota simili.

Si ricorda infatti che per i contribuenti in regime forfetario, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolato che prevede un'aliquota ridotta del 35%.

Per ottenere la riduzione dei contributi – che è opzionale – gli interessati devono presentare una comunicazione telematica all'Inps. Si attende ora di conoscere le procedure tecniche, nonché la circolare Inps che ne disciplini le relative modalità operative.

Il comma 186 della legge di Bilancio stabilisce, altresì, che il requisito fondamentale per godere dello sconto è la data di avvio dell'attività, che deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Poiché il beneficio spetta a chi si iscrive "per la prima volta alle gestioni Inps commercianti e artigiani", sembrerebbero esclusi tutti gli ex imprenditori: ossia coloro che aprono partita Iva ma erano già stati iscritti in precedenza alle due gestioni.

Nessun beneficio invece per i lavoratori autonomi iscrivibili alla gestione separata dell'Inps (professionisti), né per quelli iscritti alle casse previdenziali professionali.